

Regolamento di'Istituto

Una Scuola per l'alunno

Premessa

Affinché vengano definiti i rapporti all'interno della comunità scolastica e, quindi, i diritti e i doveri di coloro che ne sono protagonisti, sono fissati nei seguenti articoli del Regolamento d'Istituto alcune norme di convivenza, che favoriranno l'esperienza costruttiva della legalità e l'esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini.

Il primo giorno di scuola gli studenti delle classi prime, i loro genitori, il Dirigente scolastico, firmano il Patto Educativo di Corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l'Istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.

Nell'ambito delle prime due settimane di attività didattica, specialmente nelle classi prime, ciascun consiglio di intersezione, di interclasse e di classe mette in atto le iniziative più idonee per le attività di accoglienza degli studenti, per la presentazione e la condivisione del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 1) DIRITTI

Lo studente ha diritto:

- di accedere ad una formazione qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità culturale e religiosa di ciascuno e le inclinazioni personali;
- di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile;
- all'esercizio della democrazia anche attraverso assemblee di classe ed elezioni annuali dei rappresentanti degli alunni, per avanzare proposte ed affrontare problemi di interesse generale, insieme al Dirigente scolastico e ai rappresentanti dei docenti;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l'alunno ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- alla scelta delle attività formative integrative offerte dalla scuola;
- ad un ambiente salubre, sicuro e adeguato ai bisogni.

La disciplina, intesa come permanente rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, è affidata alle responsabilità del Dirigente scolastico, degli insegnanti e dei collaboratori scolastici e ha, quale obiettivo finale, lo sviluppo dell'autocontrollo negli allievi.

Art. 2) DOVERI

Lo studente ha il dovere:

- di partecipare regolarmente alle lezioni e a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che verranno svolte nel contesto della programmazione scolastica;
- di non utilizzare in alcun modo, anche solo tenendoli accesi, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici personali e non esplicitamente autorizzati;
- di mantenere in ordine il diario, dove registrare puntualmente tutte le lezioni assegnate e le comunicazioni della scuola;
- di assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- di non abbandonare il proprio posto, né affacciarsi alle finestre durante l'avvicendamento degli insegnanti;

- di avere nei confronti del capo d'Istituto, degli insegnanti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso;
- di adeguare il linguaggio, il comportamento e l'abbigliamento all'ambiente scolastico inteso come luogo di formazione e di educazione mediante lo studio;
- di utilizzare correttamente, seguendo le istruzioni ricevute, le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e di comportarsi in modo da non arrecare danni alle persone e al patrimonio della scuola;
- di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento della Scuola e spiegate dagli insegnanti.

Art. 3) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 4) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 5) In relazione ai doveri indicati nell'art. 2 del presente Regolamento si definiscono qui di seguito alcuni comportamenti degli alunni, tenuti all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, per cui si prevede una sanzione disciplinare:

a) Comportamenti che impediscono il regolare svolgimento delle attività:

- utilizzare in qualsiasi modo, anche solo tenendoli accesi, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici personali e non esplicitamente autorizzati;
- disturbare le lezioni e le altre attività della classe e della scuola;
- mancare ai doveri scolastici, assentarsi ingiustificatamente;

• arrecare, volontariamente o per negligenza, danni alle attrezzature, agli arredi della scuola, agli oggetti dei compagni e del personale della scuola, ai libri presi in prestito dalla biblioteca e all'edificio scolastico.

b) Comportamenti lesivi della dignità della persona e delle Istituzioni:

- comportarsi in modo offensivo, o indurre altri a farlo, nei confronti delle persone, dell'Istituzione scolastica e delle sue componenti.

c) Comportamenti pericolosi per sé e per gli altri:

- aggredire compagni o altre persone, o spingere altri a farlo;

- non rispettare intenzionalmente le norme di sicurezza, comunque definite e spiegate agli alunni dai responsabili, relative a qualsiasi attività scolastica interna o esterna all'Istituto

Art. 6) Si individuano le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta dell'insegnante con annotazione sul registro, comunicazione ai genitori e loro eventuale convocazione;
- b) ammonizione scritta del Dirigente scolastico, comunicazione ai genitori e loro eventuale convocazione;
- c) sospensione dalle visite guidate o dalle eventuali attività integrative offerte dalla scuola;
- d) sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni;
- e) sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni;
- f) sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;

g) nel caso che l'alunno utilizzi telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici personali, non esplicitamente autorizzati, questi saranno trattenuti dall'insegnante, eventualmente consegnati in presidenza e, successivamente, restituiti al termine delle lezioni all'alunno o, in caso di reiterazione del comportamento, esclusivamente ai genitori. Gli organi competenti potranno irrogare le sanzioni disciplinari che riterranno adeguate al caso specifico.

Si applica, altresì, il principio della riparazione del danno e si può convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Art.7) I comportamenti di cui all'art.5 punto a) sono sanzionati con l'ammonizione scritta del docente o del Dirigente e l'eventuale risarcimento del danno.

Art.8) I comportamenti di cui all'art.5 punti b) e c) possono essere sanzionati dal Consiglio di interclasse o di classe con la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni o dalle visite guidate o dalle attività. Il Consiglio è convocato con un preavviso di almeno 5 giorni in seduta straordinaria, nella composizione allargata ai rappresentanti dei genitori. In caso di urgenza o di esplicita richiesta del docente

proponente, la convocazione può avvenire in tempi più brevi, anche via fonogramma.

I genitori e l'alunno interessati sono invitati formalmente a partecipare alla seduta, in modo da garantire il diritto di esporre le proprie ragioni.

Conclusa la fase preliminare volta ad accertare l'esatto svolgimento dei fatti contestati, il Consiglio, a maggioranza dei componenti intervenuti, vota a scrutinio segreto sulla sanzione da irrogare.

Il provvedimento adottato, la relativa motivazione e l'eventuale offerta di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica sono comunicati integralmente per iscritto ai genitori dell'alunno, che possono presentare ricorso al Dirigente dell'ufficio territoriale competente entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.

I comportamenti di cui all'art. 6 punti e) e f) possono essere sanzionati dal Consiglio d'Istituto. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 9) Nel determinare la sanzione si deve tenere conto della situazione personale dell'alunno, delle eventuali circostanze attenuanti e della precedente condotta.

Art. 10) È istituito nella Scuola un organo di garanzia, formato dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, che ha competenza a decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari che non comportano la sospensione.

Art. 11) I genitori, che intendano ricorrere alla Giunta Esecutiva per eventuali impugnazioni, devono produrre istanza scritta entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione. La Giunta Esecutiva ha facoltà di convocare l'interessato o gli interessati e deve fornire risposta scritta sulle decisioni prese. Con le stesse modalità può ricorrere chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse.

Art. 12) Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non influiscono sulla valutazione del profitto.

Art. 13) L'ingresso degli alunni a scuola è annunciato dal suono della campana: gli alunni, ordinatamente raggruppati nello spazio riservato a ciascuna classe, verranno prelevati dai docenti in servizio durante la 1ª ora di lezione e accompagnati nelle aule.

Art. 14) Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di entrata dovranno essere muniti di giustificazione o si presenteranno accompagnati dai genitori.

In caso di ritardi imprevisti, gli alunni privi di giustificazione verranno comunque ammessi in classe, con tempi d'accesso stabiliti a discrezione del Dirigente scolastico o del docente delegato.

Dei ritardi ripetuti, o di quelli non suffragati da giustificazioni accettabili, saranno tempestivamente informate le famiglie, a cui si chiederanno con insistenza maggiore attenzione e collaborazione.

Art. 15) Le uscite anticipate saranno consentite solo in casi di estrema necessità; i ragazzi saranno affidati esclusivamente ai genitori (o a tutori) la cui firma autografa verrà apposta sul registro di classe o su modelli appositi.

Art. 16) La Scuola assicura la regolarità del servizio. In occasione di scioperi o di assemblee sindacali del personale, l'ingresso posticipato, l'uscita anticipata o l'eventuale sospensione del servizio saranno resi noti alle famiglie tramite comunicazione scritta, almeno tre giorni prima della sospensione prevista. Detta comunicazione dovrà riportare la firma autografa dei genitori (o di chi ne fa le veci).

In caso contrario, gli alunni non saranno congedati in anticipo rispetto all'orario normale.

Art. 17) In occasione di escursioni didattiche e visite guidate, che comportino uscite all'esterno dei locali scolastici, gli alunni dovranno essere muniti di autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 18) Nessun allievo potrà recarsi ai servizi igienici durante la prima, l'ultima ora o l'intervallo, tranne che in casi di effettiva necessità.

Art. 19) La durata dell'intervallo delle lezioni è di 10 minuti e si svolgerà nelle aule con la vigilanza degli insegnanti.

Art. 20) Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà per piani, sotto la vigilanza dell'insegnante dell'ultima ora, in ordine fino all'atrio o ai punti di raccolta per la consegna ai genitori, dove la classe potrà essere sciolta.

Art. 21) Gli alunni, al rientro dopo un periodo d'assenza, saranno ammessi se accompagnati dai genitori o di chi ne fa le veci o esibendo la relativa giustificazione, sottoscritta con firma autografa e corrispondente a quella depositata presso la Segreteria della Scuola, ove prevista.

- La decima assenza (come pure la quindicesima, la ventesima, ecc...) dovrà essere giustificata personalmente dai genitori.
- Le malattie, che abbiano causato assenze di oltre cinque giorni consecutivi, dovranno essere documentate con certificato medico, rilasciato dal medico privato o dal medico scolastico o dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 22) Al fine di evitare ingorghi o incidenti, durante l'orario di entrata o di uscita, ai genitori non sarà consentito, tranne in casi di effettiva necessità, l'ingresso con la propria autovettura nel cortile della Scuola.

Art. 23) I collaboratori scolastici (personale ausiliario), investiti di compiti di igiene e sorveglianza a fini preventivi ed educativi:

a) vigileranno sulle classi durante il cambio degli insegnanti e durante la loro eventuale assenza;

b) controlleranno l'uscita dei ragazzi per l'uso dei servizi igienici;

c) si occuperanno in modo speciale degli alunni affidati, in casi di particolare necessità, alla loro sorveglianza;

d) si adopereranno affinché personale estraneo alla scuola non circoli senza autorizzazione.

In conseguenza di quanto detto, i collaboratori dovranno garantire presenza costante nei vari reparti.

Art. 24) Il personale docente vigilerà sul comportamento degli alunni anche durante l'intervallo delle lezioni in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose.

Art. 25) Durante l'interscuola gli alunni dovranno rispettare le regole prestabilite.

Art. 26) Tutti gli ambienti scolastici saranno lasciati in ordine alla fine delle lezioni.

Art. 27) L'accesso alla palestra e ai campi esterni, alla biblioteca e a qualunque aula speciale, come a tutte le attrezzature in dotazione alla Scuola, e il loro conseguente uso, saranno consentiti a tutte le classi dell'Istituto; i turni e gli orari saranno regolamentati in rapporto a esplicite esigenze di programmazione espresse dai docenti, col solo vincolo delle

responsabilità in caso di danni arrecati..

Art. 28) Tutto il personale dell'Istituto e gli alunni di ogni classe saranno addestrati nel corso dell'anno scolastico, a più riprese, per affrontare eventuali calamità naturali o incendi. Ciascuno si atterrà alle istruzioni ricevute o assimilate attraverso prove e simulazioni nel rispetto di un preciso e dettagliato piano di evacuazione.

Art. 29) Potranno accedere alla biblioteca gli alunni, il personale scolastico e i genitori, osservando il regolamento e l'orario stabilito. L'elenco dei libri in dotazione è memorizzato al computer ed è visionabile nel sito della scuola.

Art. 30) La palestra e i campi esterni saranno utilizzati regolarmente nelle ore curricolari e nelle ore di attività sportiva (Giochi sportivi studenteschi); in ore serali la palestra potrà essere assegnata ad alcune società sportive locali nel rispetto dei principi sanciti dal Consiglio

Scolastico Provinciale e dal Comune di Catania secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Art. 31) Il personale ausiliario si impegna a garantire la costante igiene dei servizi e di tutti gli ambienti scolastici.

Art. 32) La Scuola si impegna a mantenere contatti regolari con l'Amministrazione comunale per le richieste di manutenzione straordinaria.

Art. 33) Le persone che ricevono libri in prestito saranno responsabili della loro diligente conservazione. Chiunque smarrirà o danneggerà opere ricevute in prestito o in comodato d'uso sarà tenuto a risarcire il danno arrecato.

Art. 34) Gli incontri dei genitori con i docenti per notizie riguardanti i propri figli avranno luogo nei giorni e negli orari stabiliti annualmente e comunicati all'Albo e nel sito della scuola.

Art. 35) Gli incontri collegiali scuola-famiglia avranno luogo:

- a) dopo 2 o 3 mesi dall'inizio dell'anno scolastico;
- b) in occasione della consegna delle schede del primo e del secondo quadrimestre;
- c) tutte le volte che il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe, d'accordo con i rappresentanti dei genitori, riterrà opportuno;
- d) non oltre la metà del mese di aprile

Art. 36) Le assemblee dei genitori, qualora si presentasse la richiesta da parte di almeno un terzo degli aventi diritto o dei rappresentanti di classe, saranno svolte in tempi e modalità da concordare

con il Dirigente scolastico.

Art. 37) I Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto saranno convocati, di norma con comunicazione scritta, con preavviso di 5 giorni.

Art. 38) Il Consiglio d'Istituto sarà convocato dal Presidente su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero di un terzo dei componenti

Art. 39) La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione, all'Albo d'Istituto e nel sito della scuola, della copia integrale del testo e delle delibere adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'Albo avverrà entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta.

1 - CARTA DEI SERVIZI


2 - PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

3 - REGOLAMENTO
D'ISTITUTO

Approvati con
delibera del Collegio dei docenti
del 28 Ottobre 2014
delibera del Consiglio d'Istituto
del 21 Novembre 2014

Questa pubblicazione è stata
realizzata ed impaginata presso i
locali dell'Istituto Comprensivo
"P.S. Di Guardo-Quasimodo"
Catania

I.C. Di Guardo - Quasimodo



S. Giovanni Galermo